

Codice A1507A

D.D. 17 gennaio 2018, n. 31

Revoca determinazione n. 333 del 12 luglio 2013.

Premesso che, con determinazione n. 333 del 12 luglio 2013, è stata concessa l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, sito in Beinasco, Via Mirafiori 19/B, per la realizzazione di una comunità alloggio per soggetti segnalati dai servizi sociali;

preso atto che il Comune di Beinasco, con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 21 giugno 2017, trasmessa con nota prot. n. 12514 del 29 giugno 2017, ha stabilito la dismissione della comunità alloggio costituita nel sopra citato alloggio e la reimmisione del medesimo nel circuito di assegnazione;

vista la nota dello scrivente Settore prot. n. 29635/A1507A del 31 luglio 2017, indirizzata al Comune di Beinasco e, per conoscenza, all'ATC del Piemonte Centrale, con la quale si è fatto rilevare che l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione dell'alloggio di cui trattasi era stata concessa all'ATC del Piemonte Centrale, ente proprietario del medesimo, e che la richiesta di reimmisione nell'ordinario circuito di assegnazione compete a tale ente;

evidenziato che l'ATC del Piemonte Centrale, con nota prot. n. 53229 del 19 ottobre 2017, ha richiesto la revoca dell'autorizzazione concessa con la sopra citata determinazione n. 333 del 12 luglio 2013, "avendo il Comune di Beinasco disdettato l'alloggio e riconsegnato le chiavi il 03/10/2017";

vista la nota dello scrivente Settore prot. n. 43080/A1507A del 14 novembre 2017, con la quale è stato comunicato all'ATC del Piemonte Centrale che "la richiesta di revoca dell'autorizzazione di cui trattasi deve essere effettuata con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione" e che "la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Beinasco n. 70 del 21.6.2017 costituisce assenso alla richiesta di revoca da parte del Comune ove è sito l'alloggio";

preso atto che l'ATC del Piemonte Centrale, con deliberazione presidenziale n. 79 del 6 dicembre 2017, trasmessa con nota prot. n. 64269 del 13 dicembre 2017, in considerazione del fatto che "con nota del prot. n. 12503 del 29/06/2017, il Comune comunicava la formale disdetta del contratto di locazione ed in data 03/10/2017 riconsegnava le chiavi dell'alloggio", ha stabilito "di revocare l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 46/95" del suddetto alloggio di Beinasco, Via Mirafiori 19/B;

considerato che, in conseguenza della richiesta di revoca dell'autorizzazione da parte dell'ATC del Piemonte Centrale, vengono a cessare gli effetti del provvedimento regionale e si rende, pertanto, necessario procedere alla revoca della sopra citata determinazione n. 333 del 12 luglio 2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di revocare, per quanto in premessa specificato, la determinazione n. 333 del 12 luglio 2013.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Dott. Gianfranco Bordone

Il Vice Direttore
Dott.ssa Erminia Garofalo